Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 874

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2018

Istituzione del servizio civile o militare obbligatorio

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – La proposta di legge nazionale n. 2 «Istituzione del servizio civile o militare obbligatorio» riprende i contributi di uno specifico disegno di legge presentato alla Camera dalla Lega l'anno scorso; nella regione Veneto è stata peraltro approvata recentemente un'analoga iniziativa della maggioranza di centrodestra.

Il messaggio istituzionale e politico è chiaro: rafforzare la formazione dei giovani con un periodo obbligatorio, in via paritaria per donne e uomini, al servizio della comunità nazionale. Conformemente al principio espresso dall'articolo 52 della Costituzione, i giovani hanno il dovere di diventare cittadini attivi, consapevoli, più preparati, rinsaldando, al servizio della Patria, l'identità e il senso di responsabilità.

Si prevede, partendo dall'obiettivo di realizzare i massimi valori di solidarietà e collaborazione tra i cittadini, l'istituzione di un servizio obbligatorio che ha la finalità di coinvolgere i giovani in esperienze formative a livello sociale ed educativo. Spetterà poi al legislatore statale, competente in via esclusiva, entrare nel dettaglio, se lo riterrà.

La proposta di legge nazionale approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia rappresenta un'importantissima occasione dal punto di vista educativo. Gli adulti, consci del loro ruolo di educatori, devono assumersi le responsabilità di agire in modo concreto a favore del giovani, affinché siano coinvolti in esperienze formative a livello sociale ed educativo; ciò si può realizzare anche attraverso specifici percorsi normati da disciplina e impegno, che vedano le nuove generazioni spendersi al servizio della società, preparandosi al confronto con il mondo adulto nella maniera più costruttiva ed efficace possibile.

L'obbligatorietà è la grande novità che caratterizza il periodo dl coesione sociale e di servizio, di cui ci è consentito solo tratteggiare un quadro di indirizzo, permettendo al giovani di scegliere, in linea con la loro attitudine personale, e senza pregiudizio per l'*iter studiorum*, in quale ambito effettuare questo periodo di servizio, indicativamente della durata di sei mesi: protezione civile, difesa o terzo settore.

La finalità del provvedimento, vista anche la sensibilità che sta crescendo tra gli italiani, è quella di chiedere ai giovani di assumersi la responsabilità di proteggere non solo il territorio ma anche il patrimonio storico, culturale e sociale, che è l'amalgama della loro comunità regionale, attraverso un servizio obbligatorio. Tale servizio non necessariamente deve essere un servizio armato ma sicuramente deve costituire un valido ausilio alle istituzioni militari, alla protezione civile e alle importantissime e radicate realtà del terzo settore.

Com'è noto, gran parte del sistema di protezione civile, vanto nazionale e *unicum* nel quadro europeo, poggia principalmente su persone che hanno avuto l'occasione di sperimentare il servizio militare; cosi come è continua ed efficace la grande opera di volontariato messa in campo, in particolare, dall'Associazione nazionale alpini. Ciò a riprova di come il senso di responsabilità e la condivisione di fatiche per raggiungere un risultato siano stati poi messi a frutto per tutta la vita verso il bene comune. Il servizio obbligatorio avrebbe quindi un ritorno sociale particolarmente importante, diven-

tando non una spesa ma un investimento per il futuro.

Al fine di colmare un evidente vuoto educativo, nonché in antitesi con un forte individualismo che porta spesso i giovani a isolarsi e a distanziarsi dalle cose importanti della vita, gli alpini *in primis* ci stanno indicando la necessità dl prevedere per i giovani un momento obbligatorio di coesione sociale vero: condividere le fatiche, il pane, il tempo, le camerate, vivere assieme tra coetanei e lavorare per la tutela del bene comune.

La scelta tra servizio civile o militare, entrambi ben ancorati al nostro ordinamento costituzionale in quanto espressioni dell'inderogabile dovere di difesa della Patria, permetterà cosi a uomini e donne, nel periodo che va dalla maggiore età al compimento del ventotto anni, di rendersi utili alla società nell'ambito in cui ognuno si sentirà più portato.

Il Friuli Venezia Giulia, forte dell'esemplarità della tradizione di dedizione e impegno della sua gente verso la propria comunità regionale e nazionale, vuole dare, mediante questa proposta di legge nazionale da trasmettere al Parlamento, un segnale forte all'insegna di quei princìpi di solidarietà e di sussidiarietà che sono Il motore ascensionale di fondamentali scelte politiche che il nostro Paese è chiamato a prendere. Pertanto, nel chiedere il ripristino di un servizio civile o militare obbligatorio per tutti i giovani, da svolgere preferibilmente nella propria regione di residenza, crediamo sia possibile creare le condizioni per un rilancio sostanziale, morale e sociale del nostro Paese, finalizzato a un'autentica cultura della solidarietà.

Dal punto di vista procedurale, la proposta di legge nazionale n. 2 «Istituzione del servizio civile o militare obbligatorio» è stata esaminata dalla I commissione permanente nelle sedute del 18 e del 25 settembre 2018 e, in quest'ultima, approvata a maggioranza con modifiche.

È stata quindi esaminata dall'Aula nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 2 ottobre 2018 e, in quest'ultima, dopo ampia e articolata discussione, approvata a maggioranza con modifiche.

Si trasmette il testo approvato dal Consiglio regionale.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento cui questa relazione è allegata ha dei profili giuridici e istituzionali peculiari: Statuto e Costituzione prevedono un potere di iniziativa legislativa nazionale anche in capo alla nostra Regione.

Infatti, mediante questa proposta di legge da trasmettere al Parlamento, il Friuli Venezia Giulia intende inviare un segnale forte all'insegna di quei principi di solidarietà e di sussidiarietà, che sono il motore ascensionale di fondamentali scelte politiche che il nostro Paese è chiamato a prendere.

Si punta a istituire un servizio obbligatorio, civile o militare, di cui ci è consentito solo tratteggiare un quadro di indirizzo essendo chiaro che sarà poi il legislatore statale ad entrare nel dettaglio stabilendo specifici percorsi, anche temporali, normati da disciplina e impegno attraverso cui i giovani potranno spendersi al servizio della società, preparandosi al confronto con il mondo adulto.

La concreta attivazione del nuovo servizio civile o militare obbligatorio comporterà la predisposizione di strumenti attuativi - decreti legislativi assunti previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome - che determinino l'insieme delle condizioni, organizzative, procedimentali e finanziarie, volte a consentire effettività di adempimento degli obblighi posti e quindi l'espletamento del servizio nel perseguimento della finalità del legislatore e nell'interesse della collettività.

Il testo proposto è in perfetta sintonia con quello della Regione Veneto, così da consentire al Parlamento Nazionale una visione unitaria delle proposte. Unica sostanziale diversità è la durata del periodo di servizio, qui proposto indicativamente per 6 mesi anziché 8, nonché preferibilmente su base regionale.

Si indica quindi una quantificazione degli oneri finanziari rapportata agli adempimenti preliminari alla attivazione del nuovo servizio civile e militare obbligatorio, partendo anche dai dati sulle ultime leve obbligatorie che interessavano circa 300.000 persone, perché il servizio militare obbligatorio era riservato ai maschi, mentre per le donne era stato introdotto il servizio militare solo su base volontaria.

Vista l'alternatività di percorsi che i giovani possono intraprendere, in via paritaria tra uomini e donne per porsi al servizio della comunità nazionale, si stima che verranno coinvolte circa 600.000 persone. In virtù di un'apposita disposizione il servizio obbligatorio entrerà in funzione a partire dal 2021, potendosi così nel frattempo acquisire i dati del prossimo censimento.

Va detto che la scelta di fornire intanto solo la stima dei costi di riattivazione del sevizio obbligatorio è legato alle scelte politiche che verranno prese a livello nazionale: non si tornerà alla vecchia naja obbligatoria e, inoltre, risulterà determinante la durata che verrà individuata per il periodo di servizio e soprattutto di coesione sociale. Basti pensare che in Croazia si parla addirittura di poche settimane scaglionate in più estati. Inoltre, comporterà a tutti i giovani vitto r alloggio, accasermamento, oppure sarà riservato a parte di essi? Anche su questo ci dovrà essere una scelta chiara e razionale.

L'articolo 5 (norma finanziaria) stima dunque i tempi funzionali agli apprestamenti finalizzati a determinare le succitate condizioni per l'attivazione del servizio civile o militare obbligatorio e, correlativamente, opera una quantificazione degli oneri necessari - sia correnti, sia in conto capitale - rapportandola agli adempimenti preliminari alla suddetta attivazione.

La copertura finanziaria è disposta a valere sui fondi speciali - di parte corrente e di conto capitale - del bilancio triennale 2018-2020, di cui alle tabelle A e B della legge 205/2017, utilizzando a tal fine gli accantonamenti ivi previsti per alimentare nuovi provvedimenti legislativi di competenza del Ministero dell'Interno, in relazione alla prima fase di applicazione della legge in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Con l'obiettivo di realizzare i massimi valori di solidarietà e collaborazione tra i cittadini e di promuovere nei confronti del giovani uno specifico percorso di disciplina e impegno, con finalità educative e formative al servizio della società, è istituito il servizio civile o militare obbligatorio quale modalità di difesa civile e militare dello Stato.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 il servizio civile o militare obbligatorio è prestato, su base regionale, in uno dei seguenti settori, a scelta:

a) protezione civile, associazioni e organizzazioni del terzo settore;

b) difesa.

Art. 2.

(Cittadini coinvolti)

1. Tutti i cittadini, di sesso maschile o femminile, tra il diciottesimo e il ventottesimo anno di età hanno l'obbligo di svolgere il servizio civile o militare, senza pregiudizio per l'acquisizione dei titoli di studio superiore, universitario, anche magistrale, e di successiva formazione *post* universitaria, ivi compresi *master* di primo e secondo livello, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, alle condizioni e nelle forme indicate dalla presente legge e dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3.

2. La durata del servizio civile o militare obbligatorio è di sei mesi.

3. Il periodo svolto per il servizio civile o militare è considerato ai fini pensionistici

secondo parametri stabiliti con i decreti legislativi di cui al 3, comma 1, lettera *c)*.

Art. 3.

(Adempimenti governativi e delle Giunte regionali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi finalizzati a disciplinare il servizio civile o militare obbligatorio secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i cittadini esprimono la loro preferenza per un determinato settore fra quelli di cui all'articolo 1, comma 2;

b) i cittadini prestano il servizio civile o militare obbligatorio nelle regioni di residenza;

c) determinazione della retribuzione e del trattamento pensionistico collegato al periodo prestato per il servizio civile o militare obbligatorio:

d) indicazione delle cause ostative che motivano l'impossibilità di esercitare il servizio civile o militare obbligatorio o che ne motivano l'eventuale rinvio;

e) consentire a coloro che seguono i percorsi formativi, universitari e *post* universitari di cui all'articolo 2, comma 1, ivi compresi la laurea magistrale, *master* di primo e di secondo livello, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, che non presentino significativi e gravi scostamenti temporali nel completamento del proprio percorso di studio, di optare, nello svolgimento del servizio civile o militare obbligatorio, per una forma flessibile, di durata massima complessiva di tre mesi, con facoltà di completarla in forma progressiva e per periodi frazionati nel tempo, compatibili con lo sviluppo del percorso formativo stesso.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari e previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La formazione durante il periodo di ferma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, è definita con deliberazione dalla Giunta della regione in cui viene svolto il servizio nel rispetto dei limiti disciplinati dai decreti legislativi di cui al comma 1.

Art. 4.

(Norma di primo applicazione)

1. In prima applicazione, l'obbligatorietà del servizio civile o militare, come previsto e disciplinato dalla presente legge, decorre nei suoi effetti a partire dall'anno 2021 per i cittadini di età compresa tra il diciottesimo e il ventottesimo anno.

Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, funzionali a determinare le condizioni per l'attivazione del servizio civile o militare obbligatorio a decorrere dall'esercizio 2021, quantificabili in 500.000 euro nell'esercizio 2018, 4.500.000 euro nell'esercizio 2019 e 2.500.000 euro nell'esercizio 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, fun-

zionali a determinare le condizioni per l'attivazione del servizio civile o militare obbligatorio a decorrere dall'esercizio 2021, quantificabili in 4 milioni di euro nell'esercizio 2018, 25 milioni di euro nell'esercizio 2019 e 25 milioni di euro nell'esercizio 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

€ 1,00